



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

Via Ponte Rino n. 9 – Tel. 0373/74325 – Fax 0373/74036



**POLIZIA
LOCALE**

REGOLAMENTO COMUNALE

DETTENZIONE E TUTELA RAZZA CANINA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12.03.2014

Sommario

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Art. 2 - Ambito d'applicazione

Art. 3 - Norme generali

Art. 4 - Addestramento e morfologia

Art. 5 - Accessori e deiezioni

Art. 6 - Ricovero

Art. 7 - Altre disposizioni

Art. 8 - Vigilanza

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

2. Ambito d'applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

Ove la normativa del presente Regolamento lo prevede, l'applicazione si estende anche sulle aree private.

3. Norme generali

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità civile e penale per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza

con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

4. Addestramento e morfologia

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2-3, Legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale.

5. Accessori e deiezioni

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in luoghi aperti al pubblico:

- a) asportare le deiezioni lasciate dall'animale, porli in idonei contenitori smaltendole presso un idoneo punto di raccolta rifiuti pubblico o privato;
- b) avere al seguito idoneo strumento nel quale porre le deiezioni (sacchetto o simile).

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 120,00;

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

6. Ricovero

1. E' fatto divieto detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e cibo necessari al sano mantenimento dell'animale e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete o una cancellata. La delimitazione deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

4. I cani alla catena devono essere trattenuti da mezzo di idonea robustezza e una lunghezza adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. Gli animali devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo. In ogni caso, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

5. E' vietato far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.

Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, ove la violazione non configuri reato di maltrattamento ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

7. Altre disposizioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e

simili pubblici esercizi e negozi, ove è presente il divieto all'ingresso. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. E' Vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

8. Vigilanza

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a e b del presente Regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a e b e all'art. 5, comma 1, lettere a e b non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a e b non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla Legge.

9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.